

Pratica n. (omissis) - Avv. (omissis)

- L'Avv. (omissis), con PEC datata (omissis), ha formulato richiesta di parere deontologico in merito all'esistenza di "un dovere di astensione dal deporre nel giudizio (civile) per l'Avvocato - che ha rinunciato al mandato - relativamente a fatti di cui è stato testimone storico oculare e non già appresi nell'esercizio della propria attività forense".

Il Consiglio

- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli quale Coordinatore della Struttura degli Studi Deontologici, estensore Avv. Mario Tobia,

osserva

- l'**art. 51** del vigente **Codice Deontologico Forense**, rubricato "**La testimonianza dell'avvocato**", recita: "1. L'avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal deporre, come persona informata sui fatti o come testimone, su circostanze apprese nell'esercizio della propria attività professionale e ad essa inerenti. 2. L'avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi ultimi. 3. Qualora l'avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti non deve assumere il mandato e, se lo ha assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo";

- il rapporto tra il ruolo di difensore e quello di testimone non si presta ad essere disciplinato in termini assoluti ed astratti, ma va contestualizzato e valutato, caso per caso, non trattandosi di incompatibilità assoluta e rilevando esclusivamente sotto il profilo deontologico e non processuale. I principi, cui il divieto è preposto, devono ricercarsi nella necessità di garantire che, attraverso la testimonianza, il difensore non venga meno ai canoni di riservatezza, lealtà e probità, cui è obbligato ad attenersi nell'attività di difesa, rendendo pubblici fatti e circostanze apprese a causa della sua funzione e coperte da segreto professionale. Il divieto, inoltre, non può che operare nel medesimo processo che vede l'avvocato svolgere l'ufficio di difensore, ruolo che è obbligato a dismettere nel momento in cui decide di avvalersi della facoltà di rendere testimonianza e precedentemente alla sua escussione, al fine di evitare la commistione dei ruoli stessi. (C.N.F. 08/10/2013, n. 172).

Tutto ciò premesso,

ritiene

che l'Avv. (omissis) possa testimoniare nel processo civile di cui alla richiesta nel rispetto dei principi sopra enunciati.

Parole/frasi chiave:

art. 51; testimonianza dell'Avvocato.